

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

**per la individuazione dell'OIV monocratico, in forma associata,
degli ERSU di Messina e di Palermo**

Le PARTI:

- **Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Messina**, con sede in Messina, Via Ghibellina n.146, codice fiscale 80004290831 e partita IVA 00540310836, in persona del Presidente Dott. Andrea Carmelo D'Alberti;
- **Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo**, con sede in Palermo, viale delle Scienze, codice fiscale 80017160823 e partita IVA 02795930821, in persona della Presidente Dott.ssa Margherita Rizza;

Premesso che:

- l'art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20 "*Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie*" e s.m. e i. ha istituito gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede e stabilisce che sono persone giuridiche di diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale e di personale;
- l'entrata in vigore del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, in attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha reso indispensabile rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno e i modelli di valutazione del personale nonché della performance delle strutture organizzative;
- l'art. 14 del citato Decreto Legislativo prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance, cui, ai sensi dell'art. 7 del predetto del D.Lgs., compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e) del medesimo articolo;
- ai sensi del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., in attuazione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, presso il Dipartimento della funzione pubblica della

- Presidenza del consiglio dei ministri è istituito l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, di seguito Elenco nazionale;
- l'iscrizione nell'Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (di seguito "OIV"), istituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo;
 - saranno nominabili unicamente i soggetti iscritti da almeno sei mesi nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance delle Pubbliche Amministrazioni, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - l'incarico di Componente unico dell'OIV potrà essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3 dell'Elenco nazionale;
 - ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti o in alternativa in forma monocratica;
 - con Delibera del CdA n. 62 del 28/11/2023 è stato nominato OIV monocratico, in forma associata, degli ERSU di Messina e di Palermo, il Dott. Antonino Maria Sciacchitano (incarico triennale, con decorrenza 6/12/2023; compenso previsto annuo € 7.000,00 oltre IVA ed oneri di legge, se dovuti, comprese eventuali spese di trasferta, missione ed indennità chilometriche);
 - in data 14/6/2024, il Dott. Antonino Maria Sciacchitano si è dimesso dall'incarico;
 - le Parti hanno sottoscritto una Convenzione allo scopo di cooperare per creare una rete degli ERSU Siciliani, il cui schema è stato approvato con Delibera del CdA n. 10 del 20/02/2023;
 - la collaborazione tra le Parti è attuata tramite la stipula di eventuali accordi attuativi nel rispetto della suddetta Convenzione e della normativa vigente;
 - è intendimento delle Parti proseguire il rapporto di collaborazione per la individuazione dell'OIV monocratico, in forma associata, degli ERSU di Messina e di Palermo (con nota prot. ERSUPA n. 10434 del 21/6/2024, l'ERSU di Palermo ha invitato l'ERSU di Messina a comunicare le proprie intenzioni in merito alla collaborazione per la individuazione dell'OIV monocratico in forma associata; con nota prot. ERSUME n. 6071 del 26/6/2024, assunta al prot. dell'ERSUPA al n. 11169 del 26/6/2024, l'ERSU di Messina ha manifestato

interesse a proseguire l'esperienza dell'OIV in forma associata per il triennio 2024-2026);

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Articolo 1 – Disposizioni generali

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Oggetto

Il presente Accordo risponde alla volontà politico-amministrativa delle Parti di cooperare e mantenere le condizioni della rete degli ERSU Siciliani.

Articolo 3 – Finalità

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti intendono proseguire la collaborazione per la individuazione dell'OIV monocratico, in forma associata, degli ERSU di Messina e di Palermo.

La nomina, le competenze e il funzionamento dell'OIV saranno stabilite con apposito allegato Regolamentare.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

Per il perseguimento delle finalità indicate al precedente art. 3, le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della propria autonomia decisionale, s'impegnano ad individuare i tempi, le risorse e le modalità con cui perseguire le finalità individuate e a collaborare per raggiungere tali obiettivi.

Art. 5 – Ambito di operatività

L'OIV in forma associata sarà nominato con un'unica procedura esperita dall'Ente capofila.

L'Ente capofila, a conclusione della procedura selettiva, notificherà la nomina all'altro Ente per i consequenziali provvedimenti di competenza.

Art. 6 - Ente capofila

L'Ente capofila per la selezione dell'OIV è l'ERSU di Palermo che provvederà anche alla liquidazione del compenso come previsto dal successivo art. 7

Art. 7 - Competenze

L'OIV ha le competenze stabilite dalla normativa vigente e/o dai singoli regolamenti di ciascun Ente.

L'OIV opera in posizione di autonomia, stabilisce autonomamente le modalità per il proprio

efficace funzionamento, salvo quanto previsto dall'SMVP - Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato da ciascun Ente e dal presente Accordo, e risponde esclusivamente al Legale Rappresentante di ciascun Ente per la parte di competenza.

Art. 8 - Diritto di accesso

L'OIV ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati o detenuti dagli Enti aderenti, ritenuti utili dall'OIV stesso per l'esercizio delle proprie attività.

I Direttori, i Dirigenti e i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente con l'OIV, anche ai sensi del codice di comportamento del personale delle Amministrazioni Pubbliche.

Art. 9 - Modalità di pagamento

Il pagamento del compenso attribuito all'OIV (stabilito in apposito avviso) è ripartito in parti uguali tra gli Enti associati ed è anticipato dall'Ente capofila.

L'altro Ente aderente è tenuto a versare all'Ente capofila la quota da essi dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto pagamento.

Art. 10 - Durata

La durata del presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e fino alla scadenza dell'incarico di OIV.

Art. 11 - Risoluzione, recesso o scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite pec, ed ha effetto decorsi due mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di programmi già eseguiti.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Resta esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo d'indennizzo e/o risarcimento a causa di recesso.

Art. 12 - Diritti di proprietà intellettuale

Salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa a manufatti, pubblicazioni e quant'altro frutto della collaborazione, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà di eventuali prodotti, essa sarà oggetto di specifica pattuizione.

Art. 13 - Riservatezza

Le Parti s'impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo.

Le parti danno atto, ai sensi e per effetti del Regolamento UE 2016/679, di essere reciprocamente informate circa la protezione dei dati e il trattamento degli stessi, che saranno gestiti da ciascuno dei sottoscrittori nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14 - Controversie

Le Parti s'impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo.

Stabiliscono, comunque, che eventuali controversie inerenti l'Accordo sono di competenza del Foro di Palermo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'ERSU di Messina
Andrea Carmelo D'Alberti

La Presidente dell'ERSU di Palermo
Margherita Rizza

ALLEGATO REGOLAMENTARE

**per la gestione dell'OIV monocratico, in forma associata,
degli ERSU di Messina e di Palermo, per il triennio 2024-2026**

Articolo 1 - Oggetto

Il presente ALLEGATO REGOLAMENTARE disciplina la nomina, la composizione, le competenze e il funzionamento dell'OIV monocratico, in forma associata, tra gli ERSU di Messina e di Palermo.

L'OIV esercita in piena autonomia le attività di cui all'art. 6 del presente Allegato regolamentare; esercita altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente al Rappresentante Legale di ciascun Ente associato.

Articolo 2 – Composizione, nomina e durata

L'OIV è costituito in forma monocratica, nominato con Delibera del CdA dell'Ente capofila.

L'incarico ha la durata di tre anni, non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.

L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

L' OIV può essere nominato solo tra i soggetti iscritti nel citato Elenco nazionale da almeno sei mesi nelle fasce professionali 2 e 3.

In considerazione delle dimensioni di ciascun Ente e della misurazione e valutazione delle attività, possono far parte dell'Organismo Indipendente di valutazione, anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in altra amministrazione, nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia.

Al fine di assicurare all'OIV una presenza che garantisca una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse fruibili e delle funzioni proprie dell'Amministrazione e, al contempo, contenere il costo di gestione dell'organizzazione, ciascun Ente istituisce una struttura tecnica di supporto.

La valutazione della performance relativa a ciascun anno e ogni altro adempimento connesso alle sue funzioni sono effettuati dall'OIV in carica al momento.

La scadenza degli organi politici non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. La revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.

Articolo 3 - Requisiti per la nomina

L'iscrizione da almeno sei mesi nelle fasce professionali 2 e 3 dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance, istituito con Decreto

del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina dell'OIV.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti fissati dal D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii..

L'incarico di componente dell'OIV cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui al comma precedente ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

Articolo 4 - Cause di incompatibilità

I candidati non devono rientrare nelle seguenti cause ostative e di conflitto di interessi:

- a) soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti l'incarico;
- b) trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- c) avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, o con i componenti degli organi di indirizzo e di governo dell'Ente;
- d) essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza dell'incarico;
- e) essere revisore dei conti presso l'amministrazione.

Articolo 5 - Funzioni dell'OIV

L'OIV esercita le funzioni previste dalla legge e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) esercita le attività di controllo strategico degli Enti associati e ne riferisce annualmente ai rispettivi CdA;
- b) propone ai rispettivi CdA, il sistema di valutazione della performance organizzativa e della performance individuale dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e del personale verificandone in particolare la rispondenza alla disciplina stabilita dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dei controlli interni ed elabora una relazione annuale;
- d) comunica agli organi di governo tempestivamente le eventuali criticità riscontrate;
- e) verifica che i Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tengano conto degli

- obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- f) valida le relazioni sulla performance che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
 - g) garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e dell'utilizzo dei premi nel rispetto delle disposizioni di legge e nei contratti collettivi regionali e integrativi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - h) propone al Legale Rappresentante degli Enti associati la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione dei premi a essi;
 - i) valida la proposta del sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione da sottoporre ai rispettivi CdA;
 - j) collabora con i Legali Rappresentanti nella valutazione dei Direttori;
 - k) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - l) verifica annualmente il livello di benessere organizzativo interno, il grado di condivisione del sistema di valutazione anche attraverso la realizzazione di indagini di clima organizzativo e di valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale degli Enti;
 - m) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 "*Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni*";
 - n) esercita altresì le eventuali ulteriori attività assegnate dalle leggi, statuti e regolamenti.

Articolo 6 - Procedimento di nomina

Il procedimento per il conferimento dell'incarico, si articola secondo le disposizioni di seguito riportate e avviene mediante procedura selettiva comparativa.

La procedura selettiva consiste nella valutazione dei curricula presentati dagli interessati e attiene ai requisiti delle conoscenze, delle esperienze professionali e delle capacità.

Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita Commissione, composta da tre membri, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.

Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone all'organo di indirizzo politico il nominativo del candidato ritenuto idoneo per la nomina.

La nomina verrà effettuata dall'Ente capofila. L'altro Ente procederà con la successiva ratifica adottando apposito provvedimento.

La deliberazione di nomina dell'OIV sarà pubblicata sull'albo online degli Enti e nell'apposita

sezione di "Amministrazione Trasparente".

Articolo 7 - Compenso

All'OIV viene corrisposto un compenso previsto annuo € 6.000,00 oltre IVA ed oneri di legge, se dovuti, comprese eventuali spese di trasferta, missione ed indennità chilometriche.

Esso verrà corrisposto in acconti semestrali posticipati e saldo annuale finale.

Qualora l'OIV fosse un professionista, l'importo sarà liquidato entro 30 gg. dalla presentazione, in formato elettronico, di specifico documento fiscale.

Le attività svolte dovranno essere opportunamente rendicontate dal professionista attraverso la presentazione di un prospetto semestrale.

Articolo 8 - Struttura tecnica di supporto

Presso ciascun Ente è istituita una Struttura Tecnica permanente di supporto all'OIV, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

Le funzioni della Struttura Tecnica permanente di supporto all'OIV, si esplicano in attività di collaborazione all'OIV, mediante lo studio e l'approfondimento delle tematiche d'interesse, di monitoraggio delle evoluzioni normative nella materia in argomento e di supporto organizzativo, consistente nella predisposizione di modelli valutativi del personale dipendente e nonché nella cura delle relazioni con altri enti o amministrazioni.

Articolo 9 - Decadenza e revoca

L'OIV decade:

- per cancellazione dall'Elenco nazionale di cui al D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii.;
- per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4 del presente regolamento;

L'incarico di OIV è revocabile per gravi inadempienze o per inerzia.

I provvedimenti che dispongono la revoca o la decadenza sono adottati dal Legale rappresentante dell'Ente capofila, previa contestazione dell'addebito, nel rispetto del contraddittorio.

Articolo 10 - Regole di comportamento

L'OIV è tenuto a osservare le seguenti disposizioni:

- a) l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve, quindi, interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale e operativa della struttura stessa;
- b) i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate ai Legali Rappresentanti e ai Direttori degli Enti associati;

- c) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno agli Enti, sull'attività svolta.

Articolo 11 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.